



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA SAN BENEDETTO DEL TRONTO

Viale Marinai d'Italia, 14 – San Benedetto del Tronto - tel. 0735/586711
email: cpsanbenedetto@mit.gov.it – pec: cp-sanbenedettodeltronto@pec.mit.gov.it

Disciplina delle operazioni di sbarco nei porti del Compartimento Marittimo di San Benedetto del Tronto dei molluschi bivalvi

Il sottoscritto, Capo del Compartimento marittimo e Comandante del porto di San Benedetto del Tronto:

- VISTO** il Regolamento (CE), del Consiglio del 21 dicembre 2006, n. 1967/2006 modifiche ed integrazioni del 21.12.2006, e successive modifiche e integrazioni, recante misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo;
- VISTO** il Regolamento (CE), del Consiglio del 20 novembre 2009, n. 1224/2009 e il relativo Regolamento di esecuzione n. 404/2011, che istituiscono un regime di controllo comunitario volto a garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca;
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura”, emanato ai sensi dell’articolo 28 della Legge 4 giugno 2010, n. 96, come successivamente modificato dalla Legge 28 luglio 2016, n. 154 e dalla Legge 29 marzo 2019, n. 27 (art. 11-ter);
- VISTO** il D.P.R. 2 ottobre 1968, n. 1639, recante “Regolamento per l’esecuzione della Legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima”, e successive modificazioni e integrazioni;
- VISTO** il Decreto Ministeriale 22 dicembre 2000, recante “Disciplina della pesca dei molluschi bivalvi” e modificazioni al Decreto Ministeriale 21 luglio 1998;
- VISTA** la Legge Regionale 13 maggio 2004, n. 11, concernente il riconoscimento, su base compartimentale e sub-compartimentale, dei Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi operanti nella Regione Marche;
- VISTA** il Regolamento Regionale n. 6/2009, concernente la gestione e la tutela dei molluschi bivalvi, emanato in attuazione dell’articolo 13, comma 2, della Legge Regionale n. 11/2004;
- VISTO** il decreto del dirigente della Regione Marche – Posizione di funzione “Attività ittiche e faunistico-venatorie” – n. 26/PEA_10 del 18 marzo 2010, che, ai sensi dell’articolo 2, punto 1, del Regolamento Regionale n. 6/2009, riconosce su base compartimentale e sub-compartimentale i Consorzi di gestione dei molluschi bivalvi operanti nell’ambito della Regione Marche;
- VISTO** il Regolamento del 27 aprile 2020, recante la disciplina della sicurezza degli accosti e dei servizi marittimi del porto di San Benedetto del Tronto;

- VISTO** il Decreto Legislativo 26 maggio 2004, n. 153, recante “Attuazione della Legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima”;
- VISTI** gli articoli 17, 28, 30, 62 e 81 del Codice della navigazione, nonché gli articoli 59, 79, 80 e 82 del relativo Regolamento di esecuzione;
- VISTE** le Ordinanze n. 13/2014 del 7 marzo 2014, recante “Sbarco dei molluschi bivalvi”, e n. 68/2019 del 29 ottobre 2019, concernente la “Modifica dell’orario di sbarco dei molluschi bivalvi”;

ORDINA

Articolo 1

Ambito di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità di sbarco, nell’ambito del Compartimento marittimo di San Benedetto del Tronto, dei molluschi bivalvi derivanti dall’attività di pesca delle unità abilitate all’attrezzo draga idraulica turbo-soffiante.

Articolo 2

Punti di sbarco

- a) Porto di San Benedetto del Tronto – Moletto a giorno (a prosecuzione del “dente” sud dello scalo di alaggio sito lungo la banchina di riva Malfizia) come meglio evidenziato nella planimetria in allegato 1;
- b) Porto di Porto San Giorgio – molo Sud – all’altezza del dente posto tra la banchina destinata all’ormeggio delle motobarche adibite alla cattura dei molluschi bivalvi e la banchina destinata all’ormeggio delle altre unità da pesca, come meglio evidenziato nella planimetria in allegato 2.

Articolo 3

Disposizioni e divieti

Al fine di garantire la sicurezza degli equipaggi e delle imbarcazioni, assicurare il rispetto delle normative vigenti in materia di pesca, favorire il coordinamento tra autorità marittime e operatori del settore nonché di una corretta gestione delle banchine ed il monitoraggio del traffico portuale, il Consorzio di gestione Co.Vo.Pi., è tenuto a comunicare tramite PEC alla Capitaneria di porto di San Benedetto e all’Ufficio Circondariale Marittimo di Porto San Giorgio, il giorno e l’orario previsti per le attività delle unità da pesca aderenti al Consorzio (uscite e rientri).

Sull’area individuata quale punto di sbarco del prodotto ittico, il trasferimento dei molluschi

bivalvi dall'unità da pesca all'automezzo ricevente deve avvenire in modo diretto ed esclusivamente mediante mezzi idonei al trasporto di prodotti ittici.

È fatto assoluto divieto di deposito del prodotto pescato a terra o sulle banchine. Nell'area individuata è altresì vietato il transito di qualsiasi veicolo, come definito dal Codice della strada, ad eccezione di quelli espressamente autorizzati.

Articolo 4

Orari di sbarco del prodotto pescato

Il prodotto ittico pescato deve essere sbarcato esclusivamente nei punti indicati al precedente art. 2, non prima delle ore 06:30 e non oltre le ore 15:00, secondo le modalità stabilite dall'art. 3. I mezzi adibiti al trasporto via terra, al termine delle operazioni di carico dei molluschi bivalvi, non potranno lasciare i punti di sbarco prima delle ore 07:30.

Al fine di garantire al Consorzio di Gestione della pesca delle vongole CO.VO.PI. lo svolgimento dell'attività nel pieno rispetto delle condizioni di sicurezza, in relazione a fenomeni meteo-marini avversi o ad altre esigenze di carattere operativo e fermo restando l'orario di uscita che non deve essere precedente alle ore 00:01 del giorno di uscita, fermo restando quanto previsto dall'art. 5 comma 1 del D.M. 22 dicembre 2000 citato in premessa, è consentito, per il periodo 1° dicembre 2025 – 31 dicembre 2026, usufruire di n. 11 deroghe annue rispetto agli orari stabiliti dai precedenti commi. A decorrere dall'annualità 2027 e per gli anni solari successivi (1° gennaio – 31 dicembre), le deroghe saranno ridotte a n. 10 uscite annue.

Le comunicazioni relative alle deroghe agli orari di sbarco e di partenza dei mezzi di trasporto via terra dovranno essere trasmesse dal Consorzio di Gestione della pesca delle vongole CO.VO.PI. con un preavviso minimo di 24 ore rispetto all'orario di uscita tramite PEC e e-mail, a tutti gli enti preposti al controllo. Ogni comunicazione dovrà indicare l'orario di prevista uscita delle unità dai porti di San Benedetto e Porto San Giorgio, l'orario di inizio dello sbarco, l'orario di uscita dei mezzi adibiti al trasporto via terra e il numero progressivo della deroga riferita a quell'annualità.

Qualora venisse successivamente meno l'esigenza di avvalersi della deroga, l'eventuale comunicazione di annullamento dovrà essere trasmessa a cura del Consorzio di Gestione della pesca delle vongole CO.VO.PI., entro e non oltre le ore 23:59 del giorno precedente all'uscita, mediante trasmissione via PEC ed e-mail a tutti gli enti preposti al controllo anticipandola via telefono alla Sala Operativa di questa Capitaneria di porto al n. 0735-586711.

Articolo 5

Disposizioni finali

Sanzioni

Fatto salvo il caso in cui la condotta integri un più grave reato o altra specifica violazione, i contravventori alla presente Ordinanza saranno perseguiti ai sensi dei disposti normativi di riferimento e/o di ogni altra normativa vigente in materia.

- a) Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante “Misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, ai sensi dell’articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96”, come successivamente modificato e integrato dall’articolo 39 della legge 28 luglio 2016, n. 154 e dall’articolo 11-ter della legge 29 marzo 2019, n. 27.
- b) Inosservanza delle disposizioni concernenti la corretta tenuta dei documenti di bordo, ai sensi degli articoli 1193 e 1194 del Codice della Navigazione.
- c) Inosservanza dei provvedimenti e delle norme di polizia impartiti dall’Autorità Marittima, ai sensi dell’articolo 1174 del Codice della Navigazione e, ove ne ricorrano i presupposti, dell’articolo 650 del Codice Penale.

Articolo 6

Disposizioni transitorie e finali

- a) Le Ordinanze n .13/2014 e n. 68/2019 citate in premessa sono abrogate;
- b) Sono altresì abrogate tutte le disposizioni emanate in precedenza che risultino in contrasto con la normativa nazionale e comunitaria vigente.
- c) Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si applicano le disposizioni delle normative nazionali e comunitarie vigenti.
- d) L’Autorità Marittima si riserva la facoltà di abrogare la presente Ordinanza in qualsiasi momento, senza preavviso, per i motivi da essa ritenuti più opportuni.
- e) È fatto obbligo a chiunque vi sia tenuto di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità sarà garantita mediante affissione all’albo di questo Ufficio, pubblicazione sul sito web della Capitaneria di porto di San Benedetto del Tronto e sul portale istituzionale www.guardiacostiera.gov.it, nonché diffusione attraverso i mezzi di comunicazione locali.

IL COMANDANTE
C.F. (CP) Giuseppe QUATTROCCHI
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD)

ALLEGATI

Allegato 1: planimetria area di sbarco Porto di San Benedetto del Tronto;
Allegato 2: planimetria area di sbarco Porto di Porto San Giorgio;